

di Maria Giovanna Trombetta\*

# L'ABUSO DI PROFESSIONE DANNEGGIA L'ORDINE

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 22144/08 della quarta sezione penale) è intervenuta con un pronunciamento che è destinato a costituire una pietra miliare nella giurisprudenza in materia di esercizio abusivo della professione.

Il dispositivo della sentenza ha statuito che l'ordine professionale può costituirsi parte civile nel giudizio penale a carico di chi è accusato di esercizio abusivo della professione e può chiedere i danni patrimoniali per concorrenza sleale e non soltanto quelli morali.

Nella proposizione del ricorso in Cassazione per ottenere la revisione di una sentenza di condanna per esercizio abusivo della professione di odontoiatra, i ricorrenti, ai quali era stato comminato anche il risarcimento dei danni nonché il rimborso delle spese processuali sostenute dal Consiglio dell'Ordine per la costituzione di parte civile, oltre ai motivi di ricorso avverso la condanna principale, avevano sostenuto la mancanza di legittimazione a costituirsi parte civile per il Consiglio dell'Ordine dei medici non essendo questi il soggetto passivo del reato di esercizio abusivo della professione medica.

Nel ricorso veniva esplicitato che il lamentato difetto di legittimazione attiva derivava dalla circostanza che il reato riguardava soltanto marginalmente la professione medica e gli interessi professionali, tutelando invece l'interesse della collettività a che determinate professioni siano esercitate unicamente da soggetti abilitati, e non essendo gli ordini professionali portatori di tale interesse derivava la mancanza di legittimità alla costituzione di parte civile in un processo dove dal reato di esercizio abusivo della professione non era derivata alcuna lesione alla categoria sotto il profilo morale.

Nel respingere il ricorso presentato, la Corte, pur ritenendo fondato l'assunto che *"in tema di eserci-*

*zio arbitrario della professione il bene tutelato dall'art. 348 C.P. in via primaria è costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti – tra l'altro – particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta e immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli Ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'Ordine stesso non sia derivato un danno"*, ha affermato che *"possono assumere veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione della norma penale . . . un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti"* all'Ordine.

A parere della Corte, l'esistenza di un danno non soltanto morale bensì patrimoniale legittima l'Ordine alla costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento del danno.

La Corte infine, ritenuta legittima la presenza nel processo penale dell'Ordine per ottenere il risarcimento di un danno "proprio" di natura (anche) patrimoniale, ha ommesso di deliberare sugli altri profili di censura che i ricorrenti avevano prospettato ed ha definitivamente affermato che è legittimo per un Consiglio dell'Ordine agire costituendosi parte civile "per la riparazione di un danno ad esso direttamente riferibile in relazione all'interesse di categoria protetto dall'Ordine professionale". •

\* *Avvocato, FNOVI*